**Art. 1 SOTTOSCRIZIONE**

La sottoscrizione del form di adesione (*da redigere esclusivamente online sul sito* ***stand.comicon.it***) e del presente regolamento (comprensivo dell’Estratto delle Norme Tecniche è condizione vincolante per l’ammissione alla Manifestazione “COMICON”, organizzata dalla VISIONA Scarl, *con sede in VICO S. M. A CAPPELLA VECCHIA 11 CAP 80121 Napoli p.i. 06336071219, VISIONA@pec.it, SDI M5UXCR1, e da Promoberg s.r.l. con sede Legale in Bergamo via Borgo Palazzo n. 137 e sede Operativa in Bergamo via Lunga c/o Polo Fieristico di Bergamo Cf e P.IVA 015421050162, d’ora in avanti “Organizzatori”* che si svolgerà dal 21 al 23 giugno 2024 a BERGAMO presso la FIERA di BERGAMO. **Il presente regolamento s’intende integralmente letto, compreso, approvato in ogni suo articolo e sottoscritto integralmente mediante “spunta/flag” sull’apposita casella di accettazione on line sul sito stand.comicon.it**.

**Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI**

Con l’adesione e la sottoscrizione del “***regolamento generale della manifestazione***” l’Espositore si obbliga a: ● osservare tutte le disposizioni e i regolamenti del COMICON (*consultabili sul sito comicon.it o presso la segreteria organizzativa*); ● liquidare gli importi dovuti alla VISIONA Scarl (*per spazi e servizi*) nei termini, tempi perentori e con le modalità indicate (*nell’offerta-contratto-preventivo o a mezzo email o altro modulo o forma, comunque formalizzata on line sul gestionale espositori al link* stand.comicon.it); ● adempiere ad ogni altra obbligazione assunta dall’espositore verso la VISIONA scarl (*mediante accordi e intese formali o definite a mezzo email o altro modulo o forma, comunque formalizzata on line sul gestionale espositori al link* stand.comicon.it); ● rispettare le norme contenute nell’Estratto del Regolamento Tecnico allegato e nel Quaderno Espositori (*disponibile su* [*www.bergamofiera.it/percorsi*](http://www.bergamofiera.it/percorsi)); ● manlevare l’organizzatore VISIONA scarl rispetto ad obiettivi di afflusso di pubblico e di espositori, con ciò sancendo che l’espositore non agirà mai nei confronti di VISIONA in caso di aspettative di maggior afflusso o presenza di pubblico e di espositori, non essendo questa un’obbligazione di risultato statuita nell’accordo Espositore-Organizzatore.

**Art. 3 ISCRIZIONE**

Tutti gli Espositori che intendano partecipare al COMICON Bergamo (edizione 2024) devono compilare il form on line sulla piattaforma gestionale degli espositori al link stand.comicon.it (***flaggando la relativa casellina si accetta tassativamente il presente regolamento***). **Chi avesse pendenze amministrative e\o debitorie con gli Organizzatori non può procedere all’iscrizione se non dopo aver regolato preventivamente le stesse mediante liquidazione di ogni importo dovuto (*la totale soddisfazione delle pendenze verso Visiona rappresenta la condizione imprescindibile per l’iscrizione all’evento; in mancanza non sarà ammesso all’evento*)**. L’iscrizione alla Manifestazione (COMICON Bergamo edizione 2024) avviene come disciplinato qui di seguito e prevede il pagamento di:

1. ***una “Quota di Iscrizione” uguale per tutti gli espositori***. Nella quota si intendono inclusi: il diritto alla partecipazione all’evento (*previa ammissione comunicata dagli Organizzatori*); i diritti/oneri di segreteria; gli oneri per sopralluoghi agli spazi; l’assicurazione R.C.T. ed incendio della merce che si intende proporre e delle attrezzature proprie ritenute indispensabili per le attività oggetto della partecipazione e autorizzate dall’organizzatore che sin da ora si riserva di negare tale autorizzazione qualora attrezzature, giochi e quanto altro possano costituire pericolo per l’incolumità altrui e/o aggravamento del rischio incendio sempre nel rispetto delle specifiche indicate sul sito della manifestazione; l’inserimento nella “lista espositori” ufficiale dell’evento; i pass Espositore commisurati al dimensionamento dell’area prenotata e relativa spedizione se comunicati/caricati on line entro il 23/05/2024; 1 Pass Auto; la pulizia delle aree comuni (*(non dell’area espositiva locata né dei materiali di risulta degli allestimenti di ogni espositore*).
2. ***un “importo per l’area espositiva”***: è la tariffa di uso dello spazio così come indicato nel “*form di adesione*” on line.
3. ***un “importo per altri servizi a richiesta (tecnici, allestitivi, accessori, di visibilità e promozionali, personale, catering e altro)”***: è quanto dovuto dall’Espositore agli Organizzatori per ogni eventuale altro servizio non già incluso nelle voci precedenti (*da attivare sempre on line sul gestionale espositori al link* stand.comicon.it*,* ***entro i termini che saranno indicati dagli Organizzatori, decorsi i quali gli Organizzatori non assicureranno il servizio/fornitura senza alcun obbligo o penale o possibilità di rivalsa da parte dell’Espositore***).

***3a PARTECIPAZIONE***

Per la partecipazione al COMICON Bergamo 2024, sempre che siano stati saldati tutti i pagamenti pregressi a VISIONA scarl e/o a Promoberg:

● ***dal 09/01/2024 (e fino al 17/05/2024 o preventivamente se giunti ad esaurimento spazi)*** si potrà procedere alla registrazione online del proprio profilo Espositore sul sito ***stand.comicon.it***. Gli Organizzatori, e nello specifico VISIONA, procederanno all’esame del profilo per la successiva accettazione, o eventuale rifiuto dello stesso.

● ***in caso di “accettazione” da parte degli Organizzatori (comunicata a mezzo email automatica), l’Espositore dovrà procedere, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni (***termine oltre il quale gli Organizzatori potranno assegnare lo spazio ad altri***) alla formalizzazione dell’ordine con ogni specifica di spazio e servizi e, contestualmente,*** ***al pagamento inderogabile dell’acconto pari al 50% dell’importo totale***, ***senza il quale la formalizzazione dell’ordine sarà ritenuta nulla e lo spazio potrà essere assegnato ad altri***. Per importi complessivi inferiori a 500 € (*quota d’iscrizione e IVA escluse*) è prevista un’unica soluzione a saldo che dovrà essere versata ***entro 10 giorni*** dall’invio dell’ordine.

● ***entro il 17/05/2024 è obbligatorio - per tutti - effettuare il pagamento a saldo dell’importo totale***. **ATTENZIONE: senza il versamento del saldo entro e non oltre il termine perentorio del 17/05/2024, gli Organizzatori si riservano il diritto di non assegnare più lo spazio e non far accedere l’Espositore all’evento, trattenendo la quota di acconto a titolo di penale e mantenendo la facoltà di assegnare l’area ad altri Espositori**.

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati a mezzo Bonifico a: **VISIONA Scarl** VICO S. M. A CAPPELLA VECCHIA 11 CAP 80121 Napolic/o UNICREDIT Banca Filiale: NAPOLI VERDI 00600 **IBAN: IT22O0200803443000106646100 BIC: UNCRITM1S99**.

**I termini su indicati, riferiti all’acconto e saldo, sono perentori e non derogabili**. Gli Organizzatori, **in caso di ritardi**, si riservano di agire in base al D. Lgsv 192/2012 (e ss.mm.ii) relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con **facoltà degli Organizzatori di revocare lo spazio all’espositore e di inibirne l’accesso all’evento, ovvero non assegnando** lo spazio come anticipato. Si ricorda e sottolinea l’esigenza di rispettare le disposizioni normative vigenti inerenti alla “fatturazione elettronica”.

**Art. 4 AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE E   
ALLOCAZIONE SPAZI**

Dal 10 gennaio 2024 gli Organizzatori procederanno all’esame delle richieste di adesione per le “iscrizioni”, assegnando gli spazi espositivi disponibili. Si precisa che l’invio (*da parte dell’Espositore*) e l’avvenuta ricezione (*da parte* degli Organizzatori) dell’ordine (*con ogni specifica di spazi e servizi e annessa accettazione del regolamento*) non determina l’automatica assegnazione dello spazio espositivo. Gli Organizzatori ***si riservano, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di accogliere - integralmente o in modo parziale o in modalità difforme alla richiesta- le domande regolarmente*** pervenute **(*dal 09 gennaio 2024 fino al 17/05/2024 o preventivamente se giunti ad esaurimento spazi***) ***o di rifiutarle***. ***Solo a seguito di pagamento dell’intero importo da parte dell’Espositore (che deve avvenire con saldo entro il termine ultimo e improrogabile del 17/05/2024),*** gli Organizzatori ***(anche a mezzo email e/o mediante procedura on line sulla piattaforma) comunicano all’Espositore l’ammissione alla Manifestazione, una volta appurata la disponibilità e tipologia e localizzazione dello spazio***. Nel caso in cui gli Organizzatori non avessero disponibilità di spazio e/o rifiutassero una domanda di partecipazione regolarmente presentata e integralmente pagata, gli Organizzatori (e nello specifico *VISIONA Scarl*) provvederanno alla restituzione delle somme ricevute (*senza interessi*) entro e non oltre il 31/07/2024. **L’adesione è nominativa e lo spazio assegnato non può essere ceduto ad altri, nemmeno in modo parziale, né in compartecipazione con più marchi, nè in presenza nè per la semplice visibilità -ad esempio altri brand, sponsor o loghi-** (salvo previa accettazione da parte dell’Organizzatore, che eventualmente potrà accordare la compresenza di altre aziende o marchi o brand, anche se sponsor, previa verifica e accordo sui maggiori importi dovuto dall’espositore all’Organizzazione), pena la revoca immediata dell’assegnazione senza restituzione delle relative somme versate che saranno trattenute a titolo di penale e\o a titolo risarcitorio, anche nei casi in cui si verificasse che una o più comunicazioni pervenute dal partecipante siano parziali e/o mendaci sulla categoria merceologica o sulla finalità della partecipazione.

L’espositore è tenuto a produrre, contestualmente alla registrazione, una visura aggiornata della C.C.I.A.A. per la propria impresa da trasmettere sul seguente indirizzo pec: [visiona@pec.it](mailto:visiona@pec.it). Nel caso di cambiamenti successivi alla data di presentazione del certificato della CCIAA di ragione sociale, sede, rappresentanza legale, capitale, ecc. l’espositore sarà obbligato ad inviare un nuovo certificato aggiornato.

**Art. 5 ACCREDITI ESPOSITORI**

All’atto dell’ammissione, solo a seguito del pagamento dell’intero importo da parte dell’Espositore (condizione vincolante), gli Organizzatori consentiranno l’immissione online (*sul profilo utente dell’Espositore*) dei nominativi da apporre sui pass/accrediti. Questi saranno assegnati in rapporto alla superficie occupata come segue: ● sarà rilasciato 1 pass nominativo ogni 7 metri quadri occupati (con arrotondamento per eccesso). Va precisato che il limite di pass nominativi sarà concordato direttamente con l’Organizzatore che avrà piena autonomia decisionale sul numero massimo di pass da rilasciare. VISIONA Scarl provvederà a fornire “Accrediti Espositore” nominativi a ciascuna delle persone inserite online. Il pass dovrà essere esposto per l’accesso e visibile durante la permanenza alla Manifestazione. Essendo pass nominativi è previsto obbligatoriamente il controllo della coincidenza del nominativo esposto sul pass con un documento di riconoscimento valido munito di foto. ***I pass inseriti correttamente online entro il termine ultimo del 23/05/2024,*** saranno inviati dalla VISIONA Scarl direttamente all’Espositore, che quindi dovrà presentarsi alla Manifestazione con i pass ricevuti. Per eventuali necessità di pass aggiuntivi, l’Espositore dovrà presentare richiesta mediante l’apposito modulo per servizi aggiuntivi on line. Gli Organizzatori si riservano la facoltà di concederli (*tutti o in parte*) addebitando al richiedente il relativo costo. Per gli espositori che non avranno caricato i nominativi in tempo, dovrà procedersi al ritiro (con probabili attese) durante l’allestimento e non oltre il 20 giugno 2024. Chi non avrà i pass individuali non avrà facoltà di accesso all’evento, in ragione del titolo identificativo attribuito al pass. Resta ben inteso che gli accrediti espositore sono unicamente per il personale addetto allo stand ed alle attività previste dall’espositore e che, pertanto, il personale indicato per gli accrediti dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne e inquadrato rispettando tutte le normative vigenti, essendo pienamente e unicamente responsabile (in caso di violazioni o mancanze) l’espositore stesso.

L’Organizzatore assegnerà 1 pass auto per ogni spazio espositivo e indicherà le rispettive aree di parcheggio (*per le auto e per i mezzi di servizio*) e le modalità d’uso del pass. L’Espositore è tenuto a parcheggiare dove indicato dall’Organizzatore. Eventuali richieste di ulteriori “pass auto” dovranno presentarsi mediante l’apposita area presente on line sul *gestionale espositori al link* stand.comicon.it. L’Organizzatore si riserva la facoltà di concederli (*tutti o in parte*) addebitando al richiedente il relativo costo.

**Art. 6 RICHIESTA SERVIZI AGGIUNTIVI**

Per qualsiasi richiesta di attività o servizi non già previsti e contrattualizzati come indicato nel precedente Art. 3, l’Espositore dovrà utilizzare il form per richiesta servizi aggiuntivi sul *gestionale espositori al link* stand.comicon.itnel quale sono indicate tipologie, tempistiche, modalità e costi per la fruizione di ogni attività e servizio aggiuntivo a pagamento. Qualsiasi attività o servizio dovrà essere richiesta sul gestionale espositori al link stand.comicon.it nei modi, tempi e termini prima indicati da VISIONA. **Se i servizi, le forniture e le altre attività richieste non saranno formalizzati sul gestionale e pagate nei tempi indicati da VISIONA, il servizio o l’attività richiesta, seppur con previsione di pagamento, non saranno erogati/effettuati**.

**Art. 7 MATERIALI ESPOSITIVI**

L’Espositore è tenuto a presentare, qualora richiesto da VISIONA Scarl, una scheda sulla quale dovrà riportare l’indicazione e le informazioni sulle merci, sulle quantità - in peso o volume -, e sulle tipologie dei materiali (*esempio; merce: riviste; quantità: 100kg - oppure 0.14mc, tipologia: carta*). Nel caso in cui l’Espositore proponesse al pubblico riproduzioni di armi (*ad esempio spade, katane e similari*), le stesse dovranno essere confezionate e sigillate affinchè si renda difficile l’apertura nel corso del festival e l’Espositore deve, obbligatoriamente e quindi sia per le vie brevi sia affiggendo apposite comunicazioni ben visibili, avvisare il pubblico e gli acquirenti che le stesse confezioni non devono essere aperte e dovranno restare chiuse nelle scatole fino, almeno, all’uscita dal festival.

**Art. 8 ESPOSIZIONE E TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE**

L’Espositore è tenuto a esporre solo i prodotti della categoria merceologica indicata nel modulo di adesione, per tutta la durata della Manifestazione ed entro i limiti dello spazio assegnatogli, ed in ossequio alle normative vigenti (*anche relative alla contraffazione*). Gli Organizzatori si riservano il diritto di far rimuovere tutto il materiale che, a suo insindacabile giudizio, non risultasse coerente merceologicamente, in violazione delle norme, o esterno all’area assegnata. È vietato superare con qualsiasi materiale le dimensioni dello spazio espositivo, compresa l’altezza, o ingombrare corridoi e aree comuni. Gli Organizzatori si riservano il diritto alla rimozione del materiale ritenuto d’ingombro o di pericolo per le aree comuni e per gli spazi espositivi, o in violazione delle normative vigenti, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte dell’Espositore per eventuali danni arrecati al materiale stesso né per eventuali richieste di risarcimento. Anzi, gli Organizzatori sono facultati sin da ora ad addebitare all’Espositore i costi e gli oneri relativi allo sgombero effettuato, nonché eventuali ulteriori danni. Gli Organizzatori decidono in via del tutto autonoma e insindacabile le tipologie merceologiche in esposizione, le varie dislocazioni nell’ambito dell’area espositiva, eventuali esclusive o meno (totali o parziali), eventuali vicinanze tra competitor dello stesso settore o meno e quant’altro attinente alla pianificazione strategica e di layout merceologico ed espositivo dell’evento. L’Espositore accetta, senza condizione alcuna, le scelte degli Organizzatori.

**Art. 9 ALLOCAZIONE SPAZI ESPOSITIVI**

L’assegnazione dello spazio è di esclusiva e discrezionale competenza degli Organizzatori, che effettuano le proprie autonome valutazioni sulla base dei dati indicati dall’Espositore e delle dimensioni e disponibilità delle aree espositive (*anche in base alle aree merceologiche*). Gli Organizzatori si riservano la facoltà di annullare o cambiare, per esigenze tecniche, organizzative o amministrative, lo spazio già concesso a qualsiasi espositore, anche trasferendolo in altro padiglione o zona, e ciò senza che l’Espositore abbia diritto a qualsiasi riconoscimento di danni, rivalsa o di spesa, o riduzione delle somme da corrispondere agli Organizzatori. Le misure degli spazi e il posizionamento indicati dagli Organizzatori, potranno evidenziare uno scarto, in eccesso o in difetto, del 5% sulle misure dichiarate. Tale variazione percentuale, entro il limite indicato del 5%, non potrà dar seguito a richieste di aumento da parte di VISIONA Scarl, o di restituzione da parte dell’Espositore, della quota di partecipazione applicata.

**Art. 10 ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO**

Le fasi di allestimento/smontaggio degli Spazi Espositivi - come peraltro le fasi inerenti allo svolgimento dell’evento quando aperto al pubblico - non possono prevedere l'impiego di animali, minorenni, donne in stato di gravidanza, anziani oltre i limiti d’età lavorativa previsti dalle norme vigenti, persone con disabilità anche temporanee (*distorsioni, fratture, etc...*), altri soggetti deboli e/o fragili, ma unicamente di personale regolarmente inquadrato dall’Espositore o da ditte dallo stesso incaricate (*per le fasi di evento tali specifiche riguardano le persone per cui l’Espositore fa richiesta di pass nominativi*) e con relative posizioni assicurative, contributive e fiscali regolari. L’Espositore assume ogni e qualsiasi responsabilità esclusiva e diretta in merito al personale utilizzato per la propria partecipazione all’evento, sia per la presenza allo stand che per altre attività, sia nelle fasi di montaggio-smontaggio che durante l’evento, sia per la propria impresa che per ditte e imprese a cui commissiona qualsivoglia attività inerente alla fiera, garantendo sin da ora che tutte le lavorazioni svolte saranno eseguite con diligenza e in stretta osservanza della normativa vigente in materia di lavoro in spazi comuni e che gli stand non costituiscano nocumento alle persone e/o danni strutture della Fiera di Bergamo. Di tanto, l’Espositore esprime assenso e manleva fin da ora l’Organizzatore Visiona scarl (e Promoberg) da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inadempimenti, violazioni, omissioni o altro, e comunque da ogni eventuale richiesta di natura risarcitoria e\o indennitaria. Gli allestimenti personalizzati dei propri spazi non possono prevedere l'impiego di sostanze che per qualsiasi motivo possano risultare pericolose per il corretto svolgimento della Manifestazione e l'incolumità dei frequentatori a qualsiasi titolo (*es: fiamme libere; materiali esplosivi, liquidi infiammabili, bombole contenenti gas compressi, sostanze irritanti, lame non preparate per esibizioni e quindi affilate o appuntite tali da poter arrecare offesa, etc...*).

**Art. 11 DATE E ORARI DELL’EVENTO**

**Allestimento:** dalle 8:30 alle 22:00 del 19 e 20 giugno 2024. Eventuali necessità di anticipo di allestimento dovranno essere concordate con gli Organizzatori. **Manifestazione: dal 21 al 23 giugno 2024:** orari al pubblico: gli orari di apertura al pubblico saranno comunicati entro il 30/03/2024; ingresso Espositori: 1 ora prima dell’apertura al pubblico; termine ultimo per l’uscita dai padiglioni: entro 1 ora seguente la chiusura al pubblico.

**Disallestimento:** 23 giugno 2024: dalla chiusura al pubblico e sino alle 24:00; 24 giugno 2024: dalle 8:00 alle 20:00. Le operazioni di allestimento e di disallestimento dovranno essere concluse inderogabilmente entro i termini su indicati. Alla scadenza di tale termine tutti gli spazi della sede fieristica dovranno essere lasciati liberi e puliti delle proprie cose e rifiuti per le operazioni finali di smontaggio. Eventuali autovetture presenti verranno rimosse (*senza alcuna assunzione di responsabilità sulla custodia e/o per eventuali danni, furti o altro*) e le spese relative verranno addebitate all’Espositore su cui graverà sempre la totale ed esclusiva responsabilità. L’ingresso degli automezzi verrà consentito secondo tempistiche che saranno comunicate da VISIONA Scarl e/o Promoberg. ***Durante le fasi di allestimento e disallestimento ogni Espositore è sempre responsabile della merce (e qualsiasi altro materiale di propria pertinenza) che si trova all’interno del suo spazio espositivo e/o comunque nella sede fieristica. È sempre a cura e onere dell’Espositore la custodia della propria merce sin dall’ingresso nell’area fieristica in fase di allestimento e fino all’uscita a fine disallestimento***.

L’Organizzatore si riserva il diritto insindacabile di modificare la durata, le date di apertura e di chiusura, il periodo di svolgimento e gli orari della Manifestazione, senza che competa agli espositori e/o ai terzi alcun rimborso e/o indennizzo.

**Art. 12 GESTIONE DEL PROPRIO SPAZIO ESPOSITIVO**

**12a** L’Espositore, per l’apertura del proprio spazio, è tenuto tassativamente a rispettare gli orari di ingresso nonché gli orari di svolgimento ed apertura al pubblico del COMICON Bergamo. Per nessun motivo lo spazio occupato può essere smontato o lasciato vuoto negli orari di apertura al pubblico e prima della fine della Manifestazione. In caso di inosservanza gli Organizzatori ~~la~~ sono manlevati da qualsiasi danno, furto o altro allo stand ed al materiale e merci dell’espositore, come anche da qualsiasi richiesta da parte dell’espositore, ed è anche autorizzata a richiedere una penale all’espositore pari a 1.000€, fatti salvi maggiori oneri e penali anche se provenienti da terzi (*pubblico o altri espositori o altri*). Gli Organizzatori sono autorizzati a non far smontare lo stand preventivamente e nel corso della fiera (*anche per la pericolosità e le interferenze con attività in essere e la presenza di pubblico*) ed a trattenere la merce fino all’ultimo giorno di esposizione senza tuttavia assumere alcuna responsabilità per la relativa custodia. L’Espositore accetta questa clausola esplicitamente, oltre all’applicazione della penale prima indicata.

**12b** È consentito utilizzare nel proprio spazio, anche per uso privato, mezzi audiovisivi, musicali e multimediali purché l’uso degli stessi non arrechi alcun disturbo agli altri Espositori ed ai visitatori, ed al programma stesso della manifestazione. Gli Organizzatori si riservano, comunque, l’insindacabile diritto di fermare la riproduzione audio/video, qualora lo ritenesse opportuno, tramite semplice avviso verbale e l’Espositore in tal caso dovrà repentinamente provvedere secondo le direttive degli Organizzatori senza poter eccepire nulla né chiedere alcun danno o rimborso o altro. Ove mai l’Espositore rifiutasse di provvedere a quanto richiesto dalla VISIONA/Promoberg, quest’ultima sarà legittimata ad agire in qualsiasi modalità utile (interruzione della corrente allo stand o altro) ed applicare una penale per ogni inadempienza relativa pari a 1.000 €, fatti salvi maggiori danni. L’Espositore accetta questa clausola esplicitamente, oltre all’applicazione della penale prima indicata.

**12c** L’Espositore è obbligato ad avviare tutte le pratiche amministrative necessarie alla propria regolarità lavoristica, assicurativa, contributiva e fiscale (*per il proprio personale diretto impiegato per allestimento-fiera-smontaggi, e ad assicurarsi che lo stesso accada per le ditte dallo stesso Espositore incaricate*), e le eventuali autorizzazioni sanitarie e SIAE. L’Espositore è parimenti obbligato a rispettare la normativa fiscale vigente in termini di ricevute fiscali, registratori di cassa (RT fiscali) e quant’altro previsto dalla legge in caso di vendite di merci o prestazioni di servizi; l’Espositore assume ogni e totale responsabilità al riguardo manlevando sempre e totalmente gli Organizzatori per eventuali inosservanze o violazioni. Nel caso di allestimenti propri, si rimanda al successivo Regolamento Tecnico redatto da Promoberg/Fiera di Bergamo. Fermo restando il rispetto del citato Regolamento Tecnico, l’Espositore si impegna a concordare con VISIONA le caratteristiche preventive del progetto di allestimento ed a fornire agli Organizzatori - entro e non oltre il 15/05/2024 – un progetto esecutivo bidimensionale dello spazio e copia di tutte le documentazioni amministrative, tecniche e di allestimento (*come: certificati di ignifugazione con relativa dichiarazione di corrispondenza\*(1)(2); dichiarazione di conformità degli impianti; dichiarazione di corretto montaggio di eventuali strutture aggiuntive\*(2); dichiarazione di assunzione di responsabilità per tutto quanto allestito all’interno degli spazi occupati e non allestiti dagli Organizzatori*) e tutte le certificazioni richieste dalle vigenti normative e per il rilascio della agibilità dell’evento. Le suddette documentazioni dovranno essere prodotte in doppia copia originale oltre a mail, provvedendo a consegnarne una agli Organizzatori e trattenendo l’altra da esibire in caso di controlli da parte delle Autorità preposte, durante la fase di allestimento, disallestimento e svolgimento della manifestazione. In ogni caso, l’Espositore manleva VISIONA Scarl (e la stessa PROMOBERG) da ogni violazione delle su richiamate disposizioni normative e dall’utilizzo, all’interno del proprio spazio espositivo, di apparecchiature elettriche non conformi alle norme CEI e di quant’altro non rispondente alle normative vigenti.

**12d** L’esercizio della pubblicità nel corso ed all’interno della Manifestazione, in ogni sua forma, è riservato in via esclusiva agli Organizzatori. È rigorosamente vietata qualunque forma di pubblicità ad alta voce o con l’impiego di altoparlanti o di altri apparecchi o mezzi visivi e sonori, nonché la distribuzione fuori dal proprio Stand o Spazio Espositivo di cataloghi, listini, flyer, volantini e di materiale pubblicitario di ogni natura, qualora non espressamente e preventivamente autorizzata dall’Organizzatore. È altresì vietata fuori dal proprio Stand o Spazio Espositivo ogni altra attività che possa turbare o recare danno all’immagine degli Organizzatori o al corretto svolgimento della Manifestazione, riservandosi gli Organizzatori ogni facoltà di interruzione della stessa e conseguente richiesta danni. L’Espositore fin da ora riconosce il diritto degli Organizzatori di far cessare immediatamente l’attività svolta in violazione di quanto appena citato con conseguente ritiro e messa a magazzino, le cui spese cederanno integralmente a carico dell’espositore, del materiale pubblicitario utilizzato e, in caso di reiterata violazione decisa insindacabilmente dagli Organizzatori, l’Espositore riconosce fin da ora la penale addebitata dagli Organizzatori pari a 1.000€, fatti salvi maggiori danni.

**12e** Durante l’orario di apertura dei padiglioni e delle aree scoperte l’Espositore dovrà costantemente vigilare il proprio spazio e tutto quanto in esso contenuto direttamente o attraverso proprio personale, essendone custode diretto dello spazio assegnato e di qualsiasi merce-prodotti-oggetti personali in esso presenti. L’Espositore sarà responsabile, anche verso gli Organizzatori, di tutti i danni diretti e indiretti che per qualsiasi causa siano attribuiti allo stesso Espositore o al personale per suo conto operante ovvero operante da sue ditte appaltatrici/incaricate. Gli Organizzatori non assumono alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti delle merci esposte, di oggetti e beni personali o comunque di qualsiasi altro materiale o merce giacenti nella sede fieristica, qualunque ne sia la causa. L’Espositore, unico custode della propria merce e dei beni personali dei propri addetti-incaricati, per tutelarsi da eventuali furti e/o danni al proprio materiale e proprie merci o beni personali deve obbligatoriamente stipulare (*indipendentemente* dagli Organizzatori), una polizza assicurativa che copra il proprio materiale/beni/merci/oggetti anche personali durante i giorni di svolgimento della Manifestazione, ivi compresi i giorni di allestimento e disallestimento, producendo copia agli Organizzatori e tenendo altra presso lo stand nel corso dell’evento. L’organizzazione (Visiona scarl/Promoberg) declina ogni responsabilità per i casi di furto con destrezza o ammanchi di tutti i tipi salvo i casi di furto con scasso di mezzi idonei di chiusura o rapina (con riferimento agli orari di chiusura dell’evento), e l’espositore è tenuto in sede prenotazione e di allestimento a comunicare la presenza nella merce esposta di materiale sensibile definito prezioso (consolle, giochi, edizioni rare o prime edizioni) e a riporle a fine giornata in contenitori di sicurezza chiusi prevedendo, in questi casi, anche un sistema di vigilanza attraverso GPG incaricata direttamente o per il tramite degli Organizzatori (servizio a pagamento).

**12f** È fatto assoluto divieto di effettuare in proprio l’allacciamento agli impianti fissi della sede fieristica o di manomettere gli impianti elettrici o telefonici e linee dati. L’Espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e/o danni derivanti da allacciamenti (*elettrici e idrici*) o connessioni (*telefoniche e dati*) effettuati senza permesso e/o da personale non autorizzato, quindi l’Espositore inadempiente sarà tenuto a risarcire gli eventuali danni alla VISIONA scarl, oltre alle sanzioni di legge. L’Espositore è tenuto, inoltre, a verificare personalmente la tensione della rete di alimentazione al momento dell’allacciamento del proprio impianto e delle proprie apparecchiature, esonerando VISIONA Scarl e la ditta fornitrice/installatrice ufficiale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone o a cose per l’omesso controllo delle tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa. Tutte le apparecchiature esposte a funzionamento elettrico dovranno essere rispettose delle norme CEI di riferimento. Ogni collegamento telefonico e dati deve essere concordato preventivamente con l’Organizzatore e da questi autorizzato. È inoltre fatto assoluto divieto di realizzare segmenti di rete cablata o wireless all’interno della sede fieristica. Tutte le infrastrutture e le configurazioni di rete saranno realizzate esclusivamente da VISIONA Scarl tramite la ditta fornitrice/installatrice ufficiale. In caso di violazioni la VISIONA/Promoberg è autorizzata fin da ora a scollegare qualsiasi apparato o rete dell’espositore ed addebitare una penale per ogni violazione pari a 1.000€, fatti salvi maggiori danni.

**12g** Il rapporto tra l’Espositore e gli Organizzatori si esaurisce contestualmente al termine del disallestimento della Manifestazione (salvo obbligazioni reciproche previamente concordate), di conseguenza lo spazio espositivo concesso ritorna in assoluta disponibilità di Promoberg s.r.l. (Fiera di Bergamo), anche se in esso l’Espositore non avrà ancora rimosso eventuali opere di allestimento o merci. Lo spazio dovrà essere riconsegnato in perfetto stato, pulito da ogni e qualsiasi materiale di disallestimento o altro materiale, e libero entro i termini stabiliti all’art. 11. VISIONA Scarl/Promoberg non assumono la custodia di quanto eventualmente lasciato dall’Espositore e non risponderanno in alcun modo di quanto lasciato in loco e, decorsi i suddetti termini (art. 11), provvederanno allo smontaggio e demolizione a spese ed in danno dell’Espositore. La rimozione e l’asportazione di qualsiasi oggetto, merce, struttura e materiali non è permessa senza il buono di uscita rilasciato da VISIONA Scarl, previo il saldo di tutto quanto dovuto contrattualmente e al pagamento di eventuali spese aggiuntive. Viene qui ribadito che la VISIONA/Promoberg è unicamente responsabile della pulizia delle aree comuni. Pertanto, l’Espositore deve provvedere in proprio alla pulizia e smaltimento di quanto afferente al proprio stand, sia nelle fasi di montaggio-smontaggio, sia nel corso dell’apertura al pubblico dell'evento (evitando anche accumuli eventualmente pericolosi e in special modo se infiammabili). Fatta salva la richiesta di pulizia e smaltimento all’Organizzatore Visiona che, a tal fine, effettuerà apposita quotazione. Ove mai l’Espositore non provveda per sè e per ogni ditta da esso incaricata (allestitori, impiantisti, scenografi, altri) alla totale pulizia e smaltimento (fuori dalla sede fieristica e rispettando le normative vigenti) di ogni e qualsivoglia rifiuto-materiale-altro, la VISIONA è fin da ora autorizzata ad addebitare l’importo della relativa pulizia e smaltimento, come quotatogli dalla propria ditta, senza alcuna riduzione e con la possibilità di addebitare ogni ulteriore importo per danni, ritardi o altro derivante dall’inadempimento dell’Espositore. L’Espositore esprime il proprio assenso sin da ora.

**Art. 13 RINUNCIA MOTIVATA DELL’ESPOSITORE**

In caso di rinuncia motivata, da comunicarsi esclusivamente a mezzo pec a VISIONA, che sia precedente al 28 febbraio 2024, VISIONA Scarl renderà all’Espositore gli importi versati, trattenendo a titolo di penale il 30% dell’importo totale dello spazio espositivo. Nel caso in cui la rinuncia sia notificata a VISIONA successivamente al 28 febbraio 2024, l’Espositore è tenuto al pagamento dell’intero importo contrattuale che verrà trattenuto da VISIONA Scarl a titolo di penale. VISIONA Scarl, in ogni caso di rinuncia da parte dell’Espositore, avrà facoltà di riassegnare lo spazio espositivo ad altro Espositore.

**Art. 14 INOSSERVANZE DA PARTE DELL’ESPOSITORE**

L’inosservanza da parte dell’Espositore delle norme contenute nel presente regolamento nonché di qualsiasi disposizione vigente di carattere normativo nazionale e regionale, in materia lavoristica, fiscale e anche afferenti alla situazione pandemica all’epoca eventualmente vigente del Covid-Sars (*come ad esempio, obbligo di controllo del Green Pass obbligatorio, obbligo di misurazione temperatura personale, obbligo di indossare mascherine, obbligo di evitare assembramenti e similari*) dà facoltà agli Organizzatori di recedere parzialmente o totalmente dai rapporti contrattuali sottoscritti e/o instaurati, senza rimborso delle quote versate e fatte salve eventuali rivalse nei confronti dell’Espositore per danni subiti o subendi dagli Organizzatori. Tale facoltà è espressamente riconosciuta dall’Espositore agli Organizzatori con la sottoscrizione della domanda di ammissione e del presente regolamento, e l’Espositore manleva integralmente la Visiona e Promoberg da ogni e qualsiasi violazione normativa dovesse rivelarsi o essere contestata dalle Autorità Competenti.

**Art. 15 RESPONSABILITÀ E CLAUSOLE COVID**

Gli Organizzatori devono ritenersi manlevati da ogni e qualsiasi responsabilità nel caso in cui sopravvenissero disposizioni delle Autorità nazionali e regionali di carattere sanitario collegate alla situazione pandemica (Covid-Sars) eventualmente all’epoca vigente, nonché per danni che possano derivare all’Espositore se, per qualsiasi causa sanitaria o diversa e non dipendente dalla volontà degli Organizzatori si imponga un cambiamento di data, di sede o l’annullamento della Manifestazione. L’Espositore, con la sottoscrizione del presente regolamento, esplicitamente manleva e solleva gli Organizzatori (VISIONA e Promoberg) da tali responsabilità e riconosce sin da ora che non procederà in alcun modo contro o in danno degli Organizzatori.

**Art. 16 RESPONSABILITÀ PER METEO E FORZA MAGGIORE**

Gli Organizzatori (VISIONA Scarl/Promoberg) devono ritenersi manlevati da ogni e qualsiasi responsabilità nel caso in cui sopravvenissero condizioni meteorologiche avverse (pioggia, vento, temporali e simili) che non impediscano lo svolgimento dell’evento. Nei casi di forza maggiore e di disposizioni delle Autorità nazionali, regionali e comunali, la Visiona si atterrà alle conseguenti decisioni delle Autorità pubbliche. L’Espositore, con la sottoscrizione del presente regolamento, esplicitamente manleva e solleva la VISIONA Scarl e Promoberg da tali responsabilità e riconosce sin da ora che non procederà in alcun modo contro o in danno degli Organizzatori.

**Art. 17 RECLAMI**

I reclami di qualsiasi natura debbono essere presentati per iscritto, sotto pena di decadenza, entro e non oltre il giorno 24 giugno 2024 alle ore 24:00 e devono pervenire esclusivamente sul seguente indirizzo mail stand@comicon.it; in mancanza si riterranno come non recepite dall’organizzatore.

**Art. 18 RISERVATEZZA E CONTROVERSIE**

L'Espositore si impegna a non divulgare ed a mantenere assoluta confidenzialità riguardo a tutte le informazioni e comunicazioni ricevute dell'Organizzazione in ordine alla documentazione di partecipazione e accreditamento, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, preventivi di spesa, scheda di partecipazione documento di locazione, planimetria dei padiglioni o prezzi degli spazi. Il mancato rispetto del presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni che potranno arrivare fino all'esclusione dalla manifestazione, se la violazione della riservatezza avviene prima dell’evento, o sanzioni economiche variabili tra 1.000 e 10.000 euro in relazione alla gravità della violazione che sarà rimessa ad insindacabile giudizio dell’Organizzatore.

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Napoli.

\* (1) La dichiarazione di corrispondenza dovrà attestare che i materiali installati per quantità, tipo e dislocazione sono corrispondenti a quelli dei certificati allegati.

\* (2) Tutte le certificazioni tecniche dovranno essere redatte, timbrate e firmate da tecnico qualificato. Il certificato di corretto montaggio dovrà prodursi a montaggio effettuato.

**Art. 19 Informativa sul trattamento dei dati personali**

**19.a:** GliOrganizzatori informano l’Espositore (*e con esso il personale incaricato dallo stesso di partecipare al COMICON Bergamo*) che, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 “RGPD”, i dati personali forniti e gli indirizzi e-mail indicati nel modulo di adesione, sono necessari -previo esplicito e separato assenso da dichiarare mediante apposita spunta- per:

1. l’iscrizione al COMICON Bergamo (consenso obbligatorio, viceversa non ci si può iscrivere e partecipare) con conseguente consenso in merito ai sistemi di videosorveglianza di cui al successivo punto 19.b, e il consenso alla ricezione di newsletter per info tecniche e di servizio legate all’evento oggetto dell’iscrizione nonché di informazioni sulle successive edizioni ed eventi collaterali organizzati da VISIONA scarl (consenso obbligatorio).
2. ricevere newsletter commerciali di COMICON, di VISIONA scarl e di Promoberg s.r.l. con proposte di mktg, anche per conto terzi (consenso facoltativo).

La e-mail e gli altri dati personali così acquisiti sono trattati dagli Organizzatori (*titolari del trattamento*) con procedure informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione del servizio richiesto e dei connessi adempimenti normativi. I dati sono conservati presso la VISIONA scarl in ossequio alle tempistiche previste dalla normativa vigente e sono protetti con adeguate misure di sicurezza. Il trattamento dei dati è affidato a dipendenti e collaboratori a ciò delegati dagli Organizzatori. I dati non saranno comunicati ad altre società terze. L’Espositore esprime il consenso obbligatorio agli Organizzatori per la comunicazione dei dati afferenti alla sezione anagrafica per attività inerenti alla partecipazione espositiva (*servizi tecnici, informazioni sul lay out fieristico, assicurativi, etc.*), per la diffusione dei dati mediante pubblicazione sul Sito Ufficiale e per quanto previsto nel presente Regolamento Generale di partecipazione.

L’Espositore può esprimere il consenso a Visiona per l’invio di comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante altri eventi organizzati dagli Organizzatori. Pertanto, l’indirizzo e-mail fornito per l’iscrizione alla newsletter potrà essere utilizzato dagli Organizzatori per l’invio della newsletter di comunicazioni relative a manifestazioni e mostre analoghe e/o collegate e/o attinenti allo stesso comparto. L’interessato può opporsi, in ogni momento (*subito rifiutandosi di spuntare l’apposita dichiarazione di assenso facoltativo, o anche successivamente*), all’invio di tali comunicazioni, inoltrando dalla propria casella di posta elettronica un messaggio di opposizione alla casella privacy@comicon.it. I dati saranno gestiti mediante procedure informatizzate (*con elaborazione dei dati secondo criteri relativi, ad esempio, ad attività imprenditoriale, lavorativa, professionale o di altro tipo, aree geografiche, ecc.*) e potranno essere conosciuti, all’interno delle società degli Organizzatori, da personale a ciò autorizzato che, quali responsabili del trattamento, svolgono per conto degli Organizzatori alcune operazioni tecniche ed organizzative strettamente necessarie per lo svolgimento delle suddette attività (*quali, ad es., attività di informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi*). In ogni momento l’interessato potrà accedere ai propri dati personali ed eventualmente chiederne la rettifica o integrazione se inesatti/incompleti, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento o la portabilità dei dati ove ne ricorrano i presupposti, ovvero opporsi al loro uso per fini di marketing diretto, nonché revocare il consenso ove rilasciato, rivolgendosi a VISIONA scarl, con sede in Napoli, VICO S. M. A CAPPELLA VECCHIA 11 CAP 80121, e-mail privacy@comicon.it.

**19.b: Sistemi di Videocontrollo.** L’Espositore (*e con esso il personale incaricato dallo stesso di partecipare al COMICON Bergamo*) è compiutamente informato che, per ragioni di controllo dello spazio espositivo, per agevolare le attività di prevenzione di incidenti o altri eventi negativi avversi ai visitatori, allo scopo di tutelare le persone fisiche ed i beni all’interno delle strutture, Promoberg s.r.l. (Fiera di Bergamo) dispone di un sistema di videocontrollo a circuito chiuso - con adeguata segnalazione di tale impianto - che verrà monitorato unicamente da personale a ciò dedicato. Le immagini saranno registrate per 11 giorni e non saranno rese pubbliche, salvo l’eventuale richiesta dalle forze di pubblica sicurezza. L’Espositore (*e con esso il personale incaricato di partecipare al COMICON*) presta il proprio consenso al trattamento dei dati raccolti tramite videosorveglianza, nel momento in cui decide di entrare nell’inquadratura delle telecamere. L’Espositore (*e con esso il personale incaricato di partecipare al COMICON*) può in ogni momento richiedere la cancellazione dei dati, inviando una mail a privacy@comicon.it.

**19.c** L’Espositore, ovvero il firmatario del modulo di adesione e del regolamento, si impegna ed obbliga a dare compiuta informativa, in merito al presente regolamento, alla privacy ed alla videosorveglianza, al personale che parteciperà al COMICON Bergamo per suo conto e di cui richiederà i relativi pass all’Organizzatore.

**Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del C.C., in qualità di legale rappresentante della Ditta Espositrice, il sottoscritto dichiara di aver compiutamente letto, compreso e di accettare tutti gli articoli suddetti in particolare le condizioni distinte agli artt. 4 (Ammissione alla Manifestazione e Allocazione Spazi), 13 (Rinuncia motivata), 14 (Inosservanze da parte dell’Espositore), 15 (Responsabilità e Clausole Covid), 16 (Responsabilità per Meteo e Forza Maggiore), 17 (Reclami), 18 (Riservatezza e Controversie), 19 (Informativa sul trattamento dei dati personali).**

**Regolamento Tecnico**

**Art. 1** Tutti gli espositori sono tenuti a presentare agli Organizzatori il progetto di allestimento almeno un mese prima dell'inizio della Manifestazione indipendentemente dall'altezza dello stand e dalle strutture utilizzate; resta intesa che in caso di prenotazione dell'allestimento direttamente al fornitore ufficiale della Manifestazione, sarà lo stesso a provvedere a tale obbligo.

L'espositore che si avvale del servizio di preallestimento potrà prendere possesso del proprio spazio espositivo dal giorno mercoledì 19 giugno 2024 dalle ore 8, mentre l'espositore che NON si avvale del predetto servizio di preallestimento potrà prendere possesso del proprio spazio espositivo da lunedì 17 giugno dalle ore 8.

L’allestimento degli stand dev’essere realizzato conformemente alle attuali disposizioni tecniche di legge, usando la massima attenzione e prudenza, con l’utilizzo di tutti gli strumenti e le procedure antinfortunistiche previste dalla legge. **Gli allestimenti dovranno essere approntati** **entro e non oltre le ore 20 di giovedì 20 giugno 2024**, giorno precedente l’inizio della Manifestazione. Nessuna deroga potrà essere concessa, salvo i casi di constatata forza maggiore. **Gli stand che non saranno presi in consegna dai legittimi assegnatari entro le ore 12 di giovedì 20 giugno 2024, si intenderanno abbandonati.** Gli Organizzatori potranno disporre di tali spazi nel modo che apparirà loro più opportuno senza riconoscere alcun rimborso all’espositore. Quest’ultimo è comunque tenuto a versare agli Organizzatori il corrispettivo convenuto nel contratto di partecipazione oltre che tutti gli importi dovuti per i servizi aggiuntivi già attivati nell’area espositiva assegnatagli, salvo il risarcimento del maggior danno. Gli espositori devono preventivamente segnalare le esigenze di fornitura di energia elettrica per il mantenimento della merce esposta. In ogni caso gli Organizzatori non assumono alcuna responsabilità per la perdita o il deterioramento della merce stessa.

**Art. 2-** Gli espositori dovranno provvedere, a loro cura e spese, alla manutenzione e alla pulizia dei propri spazi espositivi durante tutta la durata della Manifestazione; essi devono, inoltre, lasciare visibili i materiali esposti durante l’orario di apertura al pubblico e non devono assolutamente impedire o ridurre, con qualsiasi mezzo, la visibilità degli altri espositori.

**Art. 3 –** Gli Organizzatori esigono che gli espositori allestiscano le aree loro assegnate nel modo più decoroso e funzionale possibile. Gli Organizzatori si riservano di far eseguire a spese e a cura dell’espositore quelle modifiche che a proprio insindacabile giudizio siano necessarie a tali scopi, oltre alle modifiche tecniche indispensabili per garantire il rispetto delle norme in tema di igiene, agibilità e sicurezza. Resta inteso che ogni responsabilità in ordine alla statica e alla sicurezza degli allestimenti è posta a carico dell’espositore, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, espressamente esonera e si impegna a manlevare gli Organizzatori per i danni eventualmente derivanti a sé medesimo e a terzi da difetti degli allestimenti.

**Art. 4** – È assolutamente vietato praticare fori nel pavimento e/o nelle pareti. Gli allestimenti devono essere autoportanti e non devono in alcun modo essere ancorati alle strutture fisse degli Organizzatori. **CLAUSOLA PENALE: è prevista per la violazione di tale norma una penale a carico dell’espositore di euro 500,00, fatto salvo in ogni caso il diritto degli Organizzatori al risarcimento del maggior danno. L’espositore contestualmente alla presa di possesso dello spazio espositivo deve verificare l’integrità delle strutture, fisse e non, affidate alla sua custodia. In tale occasione qualora rilevi che tali strutture risultino anche solo lievemente danneggiate ha l’obbligo di darne immediata comunicazione agli Organizzatori.**

**Art. 5 -** **TUTTO IL MATERIALE DA IMPIEGARE PER L’ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI (DIVISORI, FONDALI, STRUTTURE VARIE, PEDANE, RIVESTIMENTI, TESSUTI, MOQUETTES, TENDE, ECC.) DEVE ESSERE RISPONDENTE ALLA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO IMPOSTA PER LEGGE NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E CERTIFICATA SULLA BASE DELLE PROCEDURE E DELLE PROVE STABILITE DAL MINISTERO DELL’INTERNO. PERTANTO PER L’ALLESTIMENTO DEGLI STAND DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI SOLO MATERIALI INCOMBUSTIBILI O APPARTENENTI ALLA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO PREVISTI DAI D.M. 6.07.1983, 26.06.1984, 25.08.1984 e s.m.i. L’espositore è tenuto a consegnare all’Organizzatore, prima dell’inizio della Manifestazione, una copia dei certificati di omologazione rilasciati dal Ministero dell’Interno (attestanti le classi di reazione al fuoco dei materiali adottati) e la dichiarazione attestante la conformità ai certificati predetti. In particolare si fa presente che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, i materiali di rivestimento del pavimento e/o delle pareti devono appartenere alla classe dei materiali incombustibili o alla classe di reazione al fuoco 1.**

**L’inosservanza delle predette norme e di quelle riportate in materia dal Regolamento Generale dà diritto a prendere provvedimenti cautelativi che potranno comportare l’ingiunzione di smobilitazione del posteggio o la dichiarazione di non agibilità del posteggio stesso.**

**N.B. Non sono validi i certificati di omologazione rilasciati in difformità al D.M. n. 48 del 26.06.1984.**

**Art. 5a -** Ai sensi del D.lgs 81/08, l’espositore dichiara di conoscere e si impegna ad attuare tutte le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori operanti a qualsiasi titolo nel proprio stand e/o che intervengono per proprio mandato all’interno del quartiere fieristico.

L’espositore dichiara di aver preso visione del documento di valutazione dei rischi predisposto dagli Organizzatori, contenuto nel Quaderno Espositori allegato al presente regolamento e in ogni caso consultabile al link www.bergamofiera.it/servizi L’espositore dichiara, altresì, di conoscere: i rischi specifici connessi alle lavorazioni all’interno del quartiere fieristico, le problematiche e/o le prescrizioni relative agli aspetti impiantistici e tecnici, agli accessi, alla viabilità e alla logistica all’interno del quartiere fieristico e alle disposizioni in caso di incendio o di pericolo.

L’espositore si impegna a segnalare agli Organizzatori i rischi specifici legati alla propria attività.

L’espositore si impegna inoltre a:

- comunicare, a tutti coloro che operano nel proprio stand, i rischi per la sicurezza e la salute a cui si espongono nello svolgimento delle attività all’interno dello stand;

- comunicare, a tutti coloro che operano nel proprio stand, i rischi di interferenza con i lavori di altre imprese che si svolgono in contemporanea al proprio all’interno del quartiere fieristico. Tali rischi dovranno essere comunicati anche agli Organizzatori.

- verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi che eventualmente chiamerà ad operare all’interno del proprio stand.

OBBLIGHI E NORME COMPORTAMENTALI ANTINCENDIO CHE GLI ESPOSITORI DEVONO OSSERVARE:

(D.M. 10.03.1998 all. VII – punto 7.2)

Tutti gli espositori devono essere a conoscenza delle norme di evacuazione vigenti all’interno del polo fieristico ed in particolare devono segnalare agli Organizzatori le seguenti anomalie:

- malfunzionamento del quadretto elettrico di proprio utilizzo;

- danneggiamenti alle attrezzature antincendio;

- presenza di materiali di risulta in prossimità delle vie di fuga;

- mancato rispetto del divieto di fumare.

In condizioni di emergenza gli espositori devono:

- attuare le procedure d’evacuazione vigenti senza creare panico o intralciare l’operato delle squadre di soccorso interne ed esterne;

- astenersi dall’intraprendere un’operazione di soccorso in mancanza di autorizzazione o di capacità, in modo da non creare intralcio ai soccorsi.

| **ENERGIA ELETTRICA** |
| --- |

**Art. 6-** Gli impianti elettrici degli espositori dovranno essere realizzati a regola d’arte in conformità a quanto riportato nelle disposizioni normative vigenti (Legge 186/68, D.M. n. 37 del 22.01.08, Norma CEI 64- 8 e 64-8 sez. 711 s.m.i.) . e dovranno essere in ogni caso rispondenti a tutte le disposizioni di legge vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori. A titolo esemplificativo si ricorda che non è consentito realizzare impianti elettrici con prolunghe di prolunghe dal punto di presa fornito da Promoberg, gli impianti elettrici devono essere calcolati e progettati da tecnico competente, inoltre le giunte ove progettate devono essere contenute in scatola chiusa o realizzate con prese specifiche, a norma. L’ESPOSITORE DEVE CONSEGNARE AGLI ORGANIZZATORI COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ALLE NORME VIGENTI AI SENSI DEL DM 37/08 AD MPIANTO E COMUNQUE PRIMA DELL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE

L’espositore è in ogni caso l’unico soggetto responsabile del proprio impianto elettrico e manleva, sin d’ora, gli Organizzatori da ogni responsabilità in merito.

**Art. 7 –** L’espositore autorizza gli Organizzatori ad eventuali verifiche del proprio impianto elettrico da parte di un professionista di sua fiducia e si impegna ad attenersi a sue eventuali indicazioni. L’Espositore si impegna a non modificare l’impianto dopo tale verifica.

| **DISPOSIZIONI PER AGIBILITA’ E SICUREZZA** |
| --- |

**Art. 8 -** L’espositore si impegna a realizzare, a sua cura e spese nei termini e con le modalità stabiliti dagli Organizzatori, quelle opere che si renderanno necessarie a rendere lo spazio espositivo assegnatogli agibile e sicuro. Nel caso in cui l’espositore non realizzi tali opere sarà estromesso immediatamente dalla Manifestazione, senza che gli sia riconosciuto alcun risarcimento o indennizzo.

| **DIVIETI** |
| --- |

**Art. 9 -** Fermi restando gli altri divieti contenuti nel presente Regolamento Generale, agli espositori è assolutamente vietato:

a) ostruire in alcun modo, all’interno ed esterno della Fiera, il suolo adibito a calpestio, l’area riservata al transito dei mezzi di soccorso, e l’accesso alle uscite di sicurezza;

b) introdurre merci di qualsiasi natura durante le ore di apertura al pubblico;

c) depositare qualsiasi tipo di materiale fuori dalla propria area assegnata;

d) diffondere e distribuire stampati, opuscoli e qualsiasi altro tipo di materiale propagandistico al di fuori del proprio stand;

e) smantellare gli allestimenti e rimuovere la merce esposta prima della fine della Manifestazione;

f) effettuare lavori nell’area durante le ore di apertura al pubblico della Manifestazione;

g) appiccare fuochi, introdurre materiale esplosivo, bombole di gas liquido, prodotti detonanti o nocivi, nonché maleodoranti suscettibili di arrecare danno o molestia a terzi;

h) sostare gli autoveicoli fuori dalle aree destinate allo scopo;

i) fumare all’interno della fiera (art. 51 L. 3/2003).

| **MACCHINARI IN MOVIMENTO - FUNZIONAMENTO** |
| --- |

**Art. 10**– I macchinari oggetto di esposizione e quelli deputati all’allestimento degli stand possono essere messi in funzione solo nell’orario prestabilito e previa autorizzazione scritta degli Organizzatori. L’autorizzazione è concessa ad insindacabile giudizio degli Organizzatori e non comporta l’assunzione di alcuna responsabilità a carico dello stesso. L’espositore nel mettere in funzione i macchinari deve scrupolosamente attenersi alle prescrizione regolamentari dettate dagli Organizzatori, nonché alle normative previste da leggi e regolamenti in materia; in particolare l’espositore dovrà provvedere all’assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile e mettere in opera tutti gli accorgimenti e i dispositivi atti alla prevenzione degli incendi e degli infortuni, nonché all’attenuazione dei rumori, all’eliminazione dei cattivi odori e ad evitare l’emissione di gas e di liquidi. In ogni caso i macchinari e gli accessori non dovranno costituire pericolo né arrecare molestia.

All’interno dei padiglioni è fatto assoluto divieto di: lasciare in esposizione macchinari e autoveicoli con il carburante nel serbatoio; ricaricare le batterie; lasciare le batterie con i morsetti attaccati. Gli Organizzatori si riservano la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l’uso dei macchinari qualora questi arrechino disturbo, provochino inconvenienti di carattere tecnico o ancora nel caso in cui creino anche solo il rischio di un pericolo a cose o a persone.

L’espositore esonera gli Organizzatori da ogni responsabilità per danni cagionati in seguito all’utilizzo dei macchinari e si impegna a tenerlo totalmente indenne da tutte le eventuali somme che fosse tenuto a versare per danni da lui cagionati a persone e/o a cose.

| **SMONTAGGIO ALLESTIMENTI E USCITA MERCI** |
| --- |

**Art. 11** - Durante tali operazioni gli espositori sono tenuti a presidiare il proprio spazio espositivo.

L’Organizzatore si riserva la facoltà di procedere al ritiro e allo stoccaggio di tutto quanto non ritirato dagli espositori nei termini prescritti, non assumendosi alcun obbligo di custodia e con spese e rischio a carico dell’espositore inadempiente. Trascorsi due mesi, gli oggetti che non saranno reclamati potranno essere venduti all’asta, ed il ricavato, al netto di ogni spesa ed eventuali diritti dell’Organizzatore, sarà devoluto all’espositore.

Per accettazione

L’Espositore